

ANTONIO BATTAGLIA
 NOTARIO
 Piazzetta del Cardinale n. 35
 67100 L'AQUILA
 Cod. Fisc. BTT NTN 35H17 H501K

REPERTORIO N. 115483	RACCOLTA N. 33054
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA Associazione di Pub-	
blica Assistenza "CROCE BIANCA".	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaquattro	
il giorno dodici del mese di ottobre	
12 ottobre 2004	
In L'Aquila, Piazzetta del Cardinale n. 35, alle ore 19.00.	
A richiesta della Associazione di Pubblica Assistenza "CROCE	
BIANCA", con sede in Lucoli, Frazione Casamaina, località	
Campo Felice presso "Rifugio Alantino", codice fiscale	
93032520665, io sottoscritto dottor ANTONIO BATTAGLIA, Notaio	
in L'Aquila, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuni-	
ti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, ho oggi assistito, per	
redigerne verbale, all'assemblea straordinaria della richie-	
dente Associazione, indetta in questo luogo, all'ora suindi-	
cata, in seconda convocazione essendo andata deserta la pri-	
ma, come da avviso inviato agli associati in data 23 settem-	
bre 2004, per discutere e deliberare sul seguente:	
ORDINE DEL GIORNO	
1) Adeguamento dello statuto sociale alla L.R. 266/91;	
2) Modifica indirizzo sede legale.	
Assume la Presidenza dell'Assemblea per designazione unanime	
degli intervenuti il signor MANGIONE GAETANO, nato a L'Aquila	
il 16 settembre 1951 e domiciliato a L'Aquila, località Tor-	



retta, Via del Torcituoro, Presidente dell'Associazione, il quale constatato che oltre ad esso Presidente sono presenti o rappresentati numero 23 associati rispetto ai numero 30 iscritti, dichiara la presente assemblea validamente costituita, atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato ed invita me Notaio ad assumere le funzioni di Segretario.

Aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che per il conseguimento della iscrizione nel registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato occorrerebbe esteriorizzare nel testo dello statuto alcuni requisiti peraltro di fatto già presenti nello spirito dell'Associazione e dei suoi associati sin dalla data della costituzione. Ciò premesso il Presidente propone all'Assemblea di integrare rispettivamente l'art. 2 dello statuto con la precisazione che l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, l'art. 3 con l'inciso che l'associazione non persegue fini di lucro, ma esclusivamente solidaristici, l'art. 15 con la specifica indicazione che le modifiche statutarie vengono approvate dall'assemblea con un "quorum costitutivo" pari alla metà più uno degli associati iscritti ed aventi diritto a voto ed un "quorum deliberativo" pari alla metà più uno dei presenti, l'art. 18 con la menzione che i bilanci consuntivo e preventivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e l'art. 33 con la devo-

il	luzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre
io	organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
i-	settore.
ui-	L'Assemblea preso atto delle proposte formulate dal Presdient-
ato	te dopo breve discussione ad unanimità di consensi delibera
	di modificare i citati articoli dello statuto, di cui viene
rno	data lettura anche nel vecchio testo come appresso:
nto	"ART. 2°) - (Nuova dizione) - La Pubblica Assistenza "CROCE
oni	BIANCA" è un momento di aggregazione dei cittadini che, at-
llo	traverso la partecipazione diretta, intendono contribuire
llo	alla vita ed allo sviluppo della collettività.
ata	Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli
al-	del movimento del volontariato organizzato nella Federazione
ta-	Nazionale delle Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.
odo	L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente
on-	delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
iso	aderenti."
va-	"ART. 3°) - (Nuova dizione) - La Pubblica Assistenza "CROCE
one	BIANCA" è aconfessionale ed apartitica, non persegue fini di
lea	lucro, ma esclusivamente solidaristici e fonda la propria
as-	struttura associativa sui principi della democrazia."
li-	"ART. 15°) - (Nuova dizione) - L'Assemblea adotta le proprie
con	deliberazioni con voto palese.
ono	Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezio-
vo-	ni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda

	le singole persone.
	Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la
	maggioranza dei consensi.
	Nel caso di modifiche allo statuto sociale l'assemblea deli-
	bera validamente soltanto con un "quorum" costitutivo pari
	alla metà più uno degli iscritti aventi diritto a voto ed un
	"quorum" deliberativo della metà più uno degli intervenuti.
	Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la
	parità dei consensi, queste si intendono respinte.
	Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candi-
	dati ottengano parità di consensi, risultano eletti fino alla
	concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età."
	"ART. 18°) - (Nuova dizione) - I compiti dell'Assemblea sono:
	a - approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e
	quello preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
	b - approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
	c - approvare l'ammontare delle quote associative e determi-
	nare il termine ultimo per il loro versamento;
	d - determinare le linee programmatiche dell'Associazione;
	e - approvare il regolamento di cui al precedente art. 6 ul-
	timo comma;
	f - approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi del-
	la Associazione informandoli alla natura partecipativa della
	stessa;
	g - approvare il regolamento generale dell'Associazione in-

formandolo alla natura partecipativa della stessa;

h - approvare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei

soci che svolgono attività volontaria;

i - deliberare le modifiche allo statuto;

l- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno."

"ART. 33°) - (Nuova dizione) - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione quale residuo ad esaurimento della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore."

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti i vantaggi connessi allo spostamento della sede dell'associazione da Lucoli a L'Aquila. L'assemblea condividendo l'opinione del Presidente ad unanimità delibera di spostare la sede dell'associazione da Lucoli, Frazione Casamaina, località Campo Felice presso "RIFUGIO ALANTINO" a L'Aquila, Via del Torcituro n. 40 e di inserire nello statuto, in analogia con quanto consentito per gli statuti societari, la indicazione del solo Comune nel quale la sede è ubicata.

Conseguentemente l'articolo 1° dello statuto di cui viene data lettura anche nel vecchio testo resta così modificato:



"ART. 1°) - (Nuova dizione) - E' costituita con sede in L'Aquila, una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "CROCE BIANCA"."

Il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, comprensivo delle modifiche di cui sopra e firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.30.

Il presente atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli dei quali sono occupate cinque facciate e parte della sesta, viene da me letto al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

F.to: Mangione Gaetano - Antonio Battaglia Notaio.

Allegato "A" ai mio Atto
N. 115/83 di rep. N. 33056 di racc
STATUTO

in L'A-	
ominata	ART. 1°) - E' costituita con sede in L'Aquila, una Associa-
	zione di Pubblica Assistenza denominata "CROCE BIANCA".
rensivo	ART. 2°) - La Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA" è un momento
ge, si	di aggregazione dei cittadini che, attraverso la participa-
lettura	zione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo svi-
	luppo della collettività.
esto la	Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli
lle ore	del movimento del volontariato organizzato nella Federazione
	Nazionale delle Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.
-----	L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente
egge da	delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
me No-	aderenti.
late e	ART. 3°) - La Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA" è aconfes-
che lo	sionale ed apartitica, non persegue fini di lucro, ma esclu-
	sivamente solidaristici e fonda la propria struttura associa-
	tiva sui principi della democrazia.
	ART. 4°) - La Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA" informa il
	proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile,
	sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei
	valori della solidarietà popolare.
	Pertanto i suoi fini sono:
	1 - Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile,
	sociale e culturale;
	2 - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed



	individuali secondo i valori della solidarietà;
	3 - Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
	4 - contribuire ai principi della mutualità;
	5 - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione;
	6 - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
	7 - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative atte comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
	8 - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto.
	ART. 5°) - I suoi obiettivi sono:
	1 - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
	2 - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
	3 - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
	- 2 -

- | | |
|--|--|
| 4 - organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà; | |
| 5 - organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti; | |
| 6 - organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche; | |
| 7 - promuovere ed organizzare la raccolta del sangue; | |
| 8 - promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; | |
| 9 - organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; | |
| 10 - promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire la migliore qualità della vita; | |
| 11 - organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze; | |
| 12 - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche; | |
| 13 - organizzare i servizi di mutualità. | |

ART. 6°) - Sono soci della Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA" tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che si impegnino a sottoscrivere la quota associativa nella misura



AG
n. 1
7 HI

ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Possono far parte dell'associazione altresì i cittadini minori di 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età.

In questo caso godranno di tutti i diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Un apposito regolamento proposto dai soci minori di 18 anni ed approvato dalla assemblea sociale, determinerà i modi di partecipazione di questi ultimi alla vita associativa prevedendo autonome forme organizzative nell'ambito della struttura della Associazione.

ART. 7°) - I diritti dei soci sono:

a - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

b - eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d - formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi del presente statuto.

ART. 8°) - I doveri dei soci sono:

a - rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

b - non compiere atti che danneggino gli interessi e l'imma-

gine della Associazione.

ART. 9°) - Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA".

ART. 10°) - La qualità di socio si perde:

- a - per morosità;
- b - per decadenza;
- c - per espulsione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.


Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con la Associazione.

ART. 11°) - L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA" comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza "CROCE BIANCA" sono costituite da:

- a - le quote sociali;
- b - dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- c - dai contributi di enti pubblici e privati;
- d - da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga alla Associazione.

ART. 12°) - Il patrimonio della Pubblica Assistenza "CROCE



BIANCA" è costituito:

a - da beni mobili ed immobili;

b - da titoli pubblici e privati;

c - da lasciti, legati e donazioni purchè accettata dal Consiglio Direttivo.

ART. 13°) - Gli Organi dell'Associazione sono:

a - l'Assemblea dei soci;

b - il Consiglio Direttivo;

c - il Presidente;

d - il Collegio dei Sindaci Revisori;

e - il Collegio dei probiviri.

ART. 14°) - L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per gli adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa da trascrivere in apposito libro verbali dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione

quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. 15°) - L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale l'assemblea delibera validamente soltanto con un "quorum" costitutivo pari alla metà più uno degli iscritti aventi diritto a voto ed un "quorum" deliberativo della metà più uno degli intervenuti.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano parità di consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ART. 16°) - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti



all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilita per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'assemblea i soci in regola col versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea dei soci sono pubbliche e tuttavia facoltà del Presidente della stessa consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 17°) - In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART. 18°) - I compiti dell'Assemblea sono:

a - approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

b - approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c - approvare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d - determinare le linee programmatiche dell'Associazione;

e - approvare il regolamento di cui al precedente art. 6 ultimo comma;

f - approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi della Associazione informandoli alla natura partecipativa della

stessa;

g - approvare il regolamento generale dell'Associazione informandolo alla natura partecipativa della stessa;

h - approvare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;

i - deliberare le modifiche allo statuto;

l- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 19°) - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a sette (7) membri e si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei propri componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, che sono pubbliche, sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti entro 10 giorni dalla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consi-

glio Direttivo.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a - predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;
- b - eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d - stipulare contratti, convenzioni accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e - aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f - adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10.

ART. 21°) - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipino la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni col metodo del voto palese, salvo quando si tratti di singole persone e delle elezioni delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

ART. 22°) - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

ART. 23°) - Il Presidente ha la legale rappresentanza del-

	l'Associazione.
	Se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può stare in giudizio
	per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Asso-
	ciatione. Può nominare avvocati e procuratori nelle liti at-
	tive e passive.
	Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipula-
	ti dall'Associazione e riscuote somme da terzi rilasciando
	liberatoria quietanza.
	Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può
	delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Pre-
	sidente o ad altro componente il Consiglio stesso.
	ART. 24°) - I compiti del Segretario e del Tesoriere sono
	stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.
	ART. 25°) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
	tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione
	dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revi-
	sori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
	ART. 26°) - Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trime-
	stralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture con-
	tabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
	Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Con-
	siglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo
	redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.
	Nelle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti
	redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 27°) - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 28°) - Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Delibera altresì sulle controversie fra i soci e consiglio direttivo e fra singoli componenti del consiglio e consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare in apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 29°) - Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla surroga di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

ART. 30°) - Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 10 lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed inviato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 10 lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della notifica.

ART. 31°) - Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano informati a criteri partecipativi.

ART. 32°) - I regolamenti associativi determinano la percentuale consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo con rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 33°) - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione quale residuo ad esaurimento della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 34°) - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

F.to: Mangione Gaetano - Antonio Battaglia Notaio.

Registrato a L'Aquila il 25 OTT. 2004 al n. 100762/5

La presente copia, composta di numero 7

fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e si

rilascia per uso *Amministrativo*

L'Aquila

25 OTT. 2004

